OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) -CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE AL TESTO DELL'ART. 3.3.6 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (RP04) DEL PIANO DELLE REGOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bollate è dotato di **Piano di Governo del Territorio (PGT)**, adottato con delibera di C.C. n. 94 del 27.12.2010 e approvato in via definitiva con delibera di C.C. n. 25 del 01.06.2011 (approvata nella seduta conclusiva del 08.06.2011) e divenuto efficace ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. in data 27.07.2011 (con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 30 Serie Avvisi e Concorsi dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti);
- lo stesso Piano di Governo del Territorio è stato oggetto rispettivamente di:
 - a) <u>variante parziale</u> (denominata "Variante parziale n. 1") relativa al "Piano dei Servizi" e al "Piano delle Regole", adottata con delibera di C.C. n. 44 del 27.09.2012 ed approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 2 del 21.01.2013, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 8 del 20.02.2013 Serie Avvisi e Concorsi;
 - b) <u>varianti di rito speciale</u> apportate con i Decreti prot. n. 687 del 24.01.2013 e n. 1511 del 13.02.2014, emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria Sede di Milano, per il perfezionamento ai sensi del D.P.R. n. 18.04.1994 n. 383 e s.m.i. delle intese fra Stato e Regione Lombardia, rispettivamente:
 - per la localizzazione (nei Comuni di Pero, Rho, Arese, Bollate e Garbagnate Milanese) e per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori del "Canale della Via d'Acqua, Nuovo Secondario Villoresi, tratto Nord: Canale adduttore e percorso dal Villoresi al Sito Expo";
 - per la localizzazione, nei Comuni di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese, del progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della Valle del torrente Guisa":
 - c) <u>varianti di rito speciale</u> apportate altresì con i Decreti prot. n. 11832 del 13.12.2013 e n. 896 del 29.01.2014 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria Sede di Milano, con i quali è stata perfezionata ai sensi del D.P.R. 18.04.1994 n. 383 e s.m.i. l'intesa fra Stato e Regione Lombardia per la localizzazione, rispettivamente:
 - nei Comuni di Milano, Baranzate, Bollate e Novate Milanese, del progetto definitivo della "Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Riqualifica, con caratteristiche autostradali, della S.P. n. 46 "Rho- Monza", tratto compreso tra l'intersezione con la S.S. 233 "Varesina" ed il viadotto sulla linea Ferrovie Nord Milano (escluso), variante di Baranzate Lotto 3";
 - nei Comuni di Bollate, Cormano, Novate Milanese e Paderno Dugnano, del progetto definitivo della "Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Riqualifica, con caratteristiche autostradali, della S.P. n. 46 "Rho- Monza", dal termine della Tangenziale Nord di Milano (Galleria Artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso) corrispondenti alle tratte 1 e 2 del progetto

- preliminare della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Rho-Monza";
- d) <u>variante puntuale</u> (denominata "Variante puntuale n. 3") relativa al "Piano dei Servizi" e al "Piano delle Regole", adottata con delibera di C.C. n. 39 del 23.10.2013 ed approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 3 del 24.02.2015, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 14 del 01.04.2015 Serie Avvisi e Concorsi;
- e) <u>variante automatica</u> di cui alla delibera di C.C. n. 46 del 28.11.2014 (integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), per l'area posta tra le vie Verdi/Attimo/Turati, dalla destinazione urbanistica zona "B1" "residenziale ad alta intensità" ad "Area per Servizi pubblici e di interesse pubblico";
- f) <u>variante automatica</u> apportata con delibera di C.C. n. 28 del 28.04.2016 (integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), per l'area posta in via Turati (area parcheggio) dalla destinazione urbanistica zona "D3" *insediamenti per la produzione terziaria e di servizi*" e parte "*Area per Servizi pubblici e di interesse pubblico*" a zona "B4" *Residenziale in regime giuridico regolato*;
- g) <u>variante parziale</u> (denominata "Variante parziale n. 2") relativa al "Documento di Piano", adottata con delibera di C.C. n. 43 del 25.11.2013 ed approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 41 del 14.07.2016, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 33 del 17.08.2016 Serie Avvisi e Concorsi;
- h) <u>variante parziale</u> afferente il Piano di Lottizzazione relativo all'Ambito di Trasformazione n. 5 (ex 5-5a) per l'area "ex Timavo", così come adottato con delibera di C.C. n. 15 del 07.03.2016, controdedotto ed approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 42 del 14.07.2016, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 45 del 09.11.2016 Serie Avvisi e Concorsi;
- i) <u>variante puntuale</u> (denominata in seguito variante puntuale n. 6) alle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano delle Regole" nonché alle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano dei Servizi" del Piano di Governo del Territorio adottata con delibera di C.C. n. 33 del 16.07.2018 ed approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 44 del 29.10.2018, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3 del 16.01.2019 Serie Avvisi e Concorsi.
- il nuovo "Documento di Piano", con le correlate varianti di aggiornamento al "Piano dei Servizi" ed al "Piano delle Regole", è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 09.07.2019 e approvato in via definitiva con delibere di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2019 e n. 59 del 17.12.2019, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 16 del 15.04.2020 Serie Avvisi e Concorsi.
- è intervenuta inoltre una variante semplificata di rito speciale per sportello unico attività produttive SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, promossa da "Eurotranciatura S.p.A" e "E.M.S. Euro Management Services S.p.A.", approvata con delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2020.

Considerato che gli uffici del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. del Comune di Bollate hanno rilevato nella pratica applicativa un errore materiale scaturente da un refuso, residuato a seguito di modifiche incomplete apportate all'art. 3.3.6 "Spazi accessori e di servizio di pertinenza di un sottostante alloggio, siti nel sottotetto di edifici con copertura non piana (a falde, a botte, ecc.)" delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano delle Regole, in occasione della richiamata variante puntuale n. 6 al vigente PGT.

Vista la circolare interpretativa n. 1-2021 del 26/07/2021 del predetto Settore, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale sono analiticamente illustrate e motivate le ragioni per le quali risulta intellegibile il refuso della dicitura "o adiacente" dal

testo dell'art. 3.3.6 in argomento, rispetto il termine "adiacente" il quale, con la citata variante puntuale n. 6 del PGT, era già stato eliminato, nello stesso articolo, sia nel titolo, sia al punto "a" che nel suo penultimo comma, ma che per errore non è stato cancellato nel primo comma.

Visto l'elaborato "P.d.R. - RP04 Norme Tecniche di Attuazione - CORREZIONE ERRORE MATERIALE – ART. 3.3.6", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Atteso che l'art. 13 comma 14 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" stabilisce:

"14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)".

Dato atto che l'argomento è stato oggetto di trattazione da parte della Commissione Consiliare Tecnico Urbanistica, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto Comunale nonché dagli articoli 16 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nella seduta del 04.11.2021.

Vista l'insussistenza di conflitto d'interesse da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilzia Privata e S.U.A.P. e dei titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Visto:

- l'art. 78 comma 2 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado";
- l'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che recita: "I Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Udito pertanto l'intervento preliminare del Presidente del Consiglio Comunale che ha richiamato tale normativa prima di procedere alla trattazione del presente argomento.

Considerato quindi l'obbligo di astensione posto a carico degli amministratori comunali dall'art. 78, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal prendere parte a provvedimenti normativi o di carattere generale, ove sussista una correlazione immediata e

diretta fra il contenuto della delibera in esame e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Rilevato che si provvederà a rispettare gli adempimenti stabiliti dall'art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, in materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m.i, nonché la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i..

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n......

DELIBERA

- 1) di rendere parte integrante e sostanziale le premesse della presente deliberazione;
- 2) di fare propria la circolare interpretativa n. 1-2021 del 26/07/2021 del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. del Comune di Bollate, parte integrante di questo provvedimento, con la quale è stato rilevato nella pratica applicativa un errore materiale scaturente da un refuso, residuato a seguito di modifiche incomplete apportate all'art. 3.3.6 "Spazi accessori e di servizio di pertinenza di un sottostante alloggio, siti nel sottotetto di edifici con copertura non piana (a falde, a botte, ecc.)" delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano delle Regole, in occasione della richiamata variante n. 6 al PGT.:
- 3) di approvare, l'elaborato "P.d.R. RP04 Norme Tecniche di Attuazione CORREZIONE ERRORE MATERIALE ART. 3.3.6", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si procede a rettificare l'errore materiale in argomento;
- 4) di prendere atto che la presente correzione di errore materiale riguarda l'elaborato RP04 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole di PGT (approvato con delibera di C.C. n. 58 del 16.12.2019 e n. 59 del 17.12.2019, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 16 del 15.04.2020 Serie Avvisi e Concorsi);
- 5) di prendere atto che gli adempimenti successivi e gli atti conseguenti, saranno curati e assunti dai soggetti deputati competenti secondo organizzazione interna all'Ente;
- 6) di dare atto che, per effetto del richiamato art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia con la pubblicazione del relativo

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL), ai sensi del comma 11, lettera a) della stessa L.R.;

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.

OGGETTO: DISCIPLINA DEL RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI (ART. 8 L.R. N. 18/2019) E DEL RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI (L.R. N. 7/2017) - AMBITI DI ESCLUSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", e sue successive modifiche e integrazioni, che promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- l'articolo 4 (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria) della stessa L.R. n. 7/2017 il quale stabilisce in parte:
 - "1. Entro il 31 ottobre 2017 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista entro il 31 ottobre 2017. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.
 - 2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.";
- l'articolo 8 "Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017" della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" il quale prevede anche il recupero dei piani terra esistenti e in parte stabilisce:
 - "1. Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, <u>si applica</u> la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), e intendendo aggiornato

alla presente legge il riferimento 'alla data di entrata in vigore della presente legge' di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa l.r. 7/2017. Per piano terra si intende il primo piano dell'edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso.

2. Ai soli fini dell'attuazione del comma 1, **il termine per l'individuazione degli ambiti di esclusione**, nonché per la diretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 7/2017, è da intendersi definito, per il recupero dei piani terra esistenti, nella data del 30 giugno 2020 e <u>la relativa deliberazione comunale può essere motivata anche</u> in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi.".

Osservato che:

- la nuova disciplina del recupero dei **piani terra esistenti** (art. 8 L.R. n. 18/2019) si applica direttamente solo dopo la delibera di consiglio comunale con la quale sono stabilite le parti del territorio da escludere dall'applicazione della fattispecie (ambiti di esclusione), atto quindi obbligatorio da assumere ora per legge;
- tale schema era stabilito anche nella L.R. n. 7/2017 (cui rinvia l'art. 8 L.R. n. 18/2019) per il recupero dei **piani seminterrati esistenti** e la delibera di consiglio comunale (per definire gli ambiti di esclusione) era da assumere inizialmente, per l'articolo 4 comma 1, "Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni ..." (n.d.r. entro il 26.07.2017), testo di legge sostituito successivamente con "Entro il 31 ottobre 2017 i comuni ..." (dall'art. 12, comma 1, lett. e), numero 1) della L.R. 10 agosto 2017, n. 22);
- per effetto di tale modifica al testo originario il riferimento della scadenza (per la L.R. n. 7/2017 piani seminterrati) non risulta più declinato in **termine "perentorio"**, risultando in assenza di altra indicazione di converso da intendersi la nuova data come **termine ordinatorio**, per l'espressa modifica operata direttamente dal legislatore con la soppressione del precedente aggettivo "perentorio";
- il testo sopra riprodotto dell'articolo 8 comma 2 della L.R. n. 18/2019, per il recupero dei **piani terra esistenti**, prevedeva invece in origine la data del 30 giugno 2020, come termine definito per assumere la delibera di consiglio comunale in argomento degli ambiti di esclusione;
- tale scadenza è stata modifica nel corso del tempo e prorogata in ultimo al **31 dicembre 2021** (per l'art. 28 comma 2 della L.R. n. 18/2020, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2020).

Evidenziato che la nuova norma di legge per il recupero dei piani terra esistenti (art. 8 L.R. n. 18/2019) applica in estensione la disciplina della precedente legge sul recupero dei seminterrati esistenti (L.R. n. 7/2017), interessando il patrimonio edilizio in essere o in divenire:

- per il citato art. 8 comma 1 della L.R. n. 18/2019 ai piani terra esistenti alla data del **14.12.2019** (15 giorni dopo BURL n. 48 suppl. del 29 Novembre 2019 di pubblicazione della L.R. n. 18/2019 e per l'art. 37 Statuto d'autonomia della Lombardia L.R.St. n. 1/2008);
- per l'art. 4 comma 3 della L.R. n. 7/2017 "agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del

Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.".

Rilevato che, per le disposizione di legge sopra riprodotte, le categorie di esigenze per le quali i comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio (ambiti di esclusione) dall'applicazione della normativa sul recupero dei piani terra sono le stesse già individuate dalla legislazione per il recupero dei piani seminterrati (cioè per effetto del rinvio alla L.R. n. 7/2017 operato dall'art. 8 comma 3 della L.R. n. 18/2019), alle quali limitatamente per i piani terra è stato aggiunto l'ulteriore esigenza per "criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi".

Richiamata integralmente la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 18.07.2017 "Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali **seminterrati esistenti**" – **Ambiti di esclusione**", con la quale si era provveduto a individuare le parti del territorio comunale escluse dall'applicazione delle disposizioni di detta legge.

Atteso che successivamente alla richiamata deliberazione:

- è stato aggiornato lo studio comunale della componente geologica, idrogeologica e sismica a corredo del Piano dei Governo del Territorio (PGT) in occasione delle modifiche apportate con il "Nuovo Documento di Piano", e le correlate varianti di aggiornamento al "Piano dei Servizi" ed al "Piano delle Regole", adottato con delibera di C.C. n. 36 del 09.07.2019 e approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 59 del 17.12.2019 (efficace in data 15.04.2020 con la pubblicazione B.U.R.L. n. 16 Serie Avvisi e Concorsi);
- è intervenuto l'aggiornamento di modifica delle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del Distretto Idrografico del fiume Po", del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), relative a tutta l'asta del corso del torrente Guisa, approvata con decreto n. 261 del 26 settembre 2019 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo).

Considerato che:

- in relazione alle aree sul territorio ciò ha comportato la modificazione del quadro conoscitivo a livello geologico, idrogeologico e sismico ed in particolare anche della conseguente identificazione delle aree di allagamento (P3/H, P2/M, P1/L) del predetto PGRA e ancora delle classi di fattibilità geologica assegnate dal predetto studio comunale a corredo del PGT;
- tali variazione hanno effetto sull'identificazione fisica territoriale degli ambiti di esclusione (per i piani seminterrati), a pari scelte di determinazione già contenute e stabilite nella citata delibera di C.C. (n. 35 del 18.07.2017);
- la modifica per il torrente Guisa del PGRA (Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po AdbPo) era conseguente al rinnovato assetto del corso d'acqua, mutato grazie alla conclusione delle opere di regolazione idraulica, progettate per il contenimento delle onde di piena, atte a limitare le portate in transito a valori compatibili con l'alveo e le infrastrutture esistenti, in particolare in quanto risultavano realizzate quattro aree di laminazione con i rispettivi volumi di invaso: Ceriano Laghetto (circa 50.000 mc); Cesate (circa 30.000 mc); Garbagnate M.se Bollate (276.900 mc); sito EXPO Milano 2015 (20.000 mc);

- in esito a tali interventi risulta in sostanza da escludere l'esondazione fuori alveo del torrente Guisa, permanendo un rischio residuo collegabile solo ad eventi catastrofici estremi, per i quali è stato considerato, nella modellazione dello studio idraulico (cfr. verbali conferenze di servizio sul procedimento), un evento con malfunzionamento del Canale Scolmatore delle piene di Nord-Ovest (CSNO) associato ad un contemporaneo collasso dello sbarramento dell'area di laminazione delle piene di Garbagnate Bollate (dam-break), motivo per il quale sono state conservate per cautela nel PGRA (fuori del sedime dell'alveo) le aree di pericolosità (P1) con scarsa probabilità di alluvione o scenari di eventi estremi (L=low) del PGRA;
- alla luce delle variazioni e normative richiamate risulta necessario aggiornare l'individuazione degli ambiti del territorio di esclusione dall'applicazione della normativa speciale (L.R. n. 7/2017 e art. 8 L.R. n. 18/2019), modificando l'originario relativo elaborato allegato alla predetta delibera di C.C., includendo ivi quindi anche quelli pertinenti la disciplina del recupero dei piani terra.

Rilevato che:

- con decreto n. 484 del 30 dicembre 2020 (efficace dal giorno 08.01.2021) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdbPo) ha approvato la "Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po: Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano" (variante di aggiornamento PAI) la quale interessa una parte ridottissima del territorio comunale interposto nella zona ad est a ridosso della ferrovia Milano-Saronno circa tra la stessa e il confine comunale, il torrente Pudiga e il canale scolmatore delle piene di Nord-Ovest (CSNO);
- per tale porzione minimale di delimitazione delle Fasce fluviali, nelle tavole di cui all'Allegato 1 della Variante di aggiornamento PAI, trovano integralmente applicazione le disposizioni relative alle Fasce fluviali contenute dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del PAI vigente le quali sostituiscono, per tali aree, le disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA precedentemente stabilite in ottemperanza al Titolo V delle suddette Norme di Attuazione del PAI;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è strumento immediatamente cogente e vi è l'obbligo per il piano urbanistico comunale (PGT) di riportare le relative previsioni, attraverso la componente dello studio geologico e gli elaborati dei vincoli, coi i prossimi adeguamenti della strumentazione locale;
- anche tale porzione di territorio soggiace a rilevanti limitazione a livello idrogeologico
 per la qualificazione del rischio idraulico correlato e ivi risulta opportuno e necessario
 escludere l'applicazione della normativa speciale in argomento, per il recupero dei piani
 terra e seminterrati, esigenza per la quale necessita aggiornare l'individuazione gli ambiti
 del territorio in esame.

Visto che con la citata deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 18.07.2017 sono state determinate le parti del territorio nelle quali escludere l'applicazione della Legge Regionale n. 7/2017, sulla base degli elementi valutativi posti in capo al Comune, così come di seguito riportato:

- per l'elevata valenza ambientale che le caratterizza le **aree di valore paesaggistico**, **ambientale ed ecologico**, rappresentate nello strumento di pianificazione generale tav. RP01a "Carta della disciplina delle aree" del PGT allora vigente;
- in relazione ad esigenze igienico sanitarie gli **immobili soggetti a vincolo**, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/04 e s.m.i., rappresentate nella tav. DA03 "Vincoli monumentali ed ambientali" allegata al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) allora vigente, oggi invece trasposta nella tav. DA.02 "Vincoli ambientali monumentali e da infrastrutture e attività" del Nuovo Documento di Piano del PGT (2019);
- in ordine alla difesa del suolo e del rischio idrogeologico, come indicato dalla norma regionale stessa, le aree di pericolosità (P3) con elevata probabilità di alluvione (H=High) e (P2) media probabilità di alluvioni (M=Medium) individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), aree oggi variante nella loro geometria a seguito della modifica delle relative mappe per il sopra richiamato decreto (26.09.2019) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo);
- sempre in ordine alla difesa del suolo e del rischio idrogeologico, le aree con classe di fattibilità 4 (con gravi limitazioni) e 3 (con consistenti limitazioni) determinate nella tav.9a_R1_nov10 "Fattibilità geologia" della Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, la cui individuazione fisico-geometrica oggi risulta in parte variata e rinnovata con l'aggiornamento dello studio tecnico-scientifico di tale componente come correlato al Nuovo Documento di Piano al PGT (2019);
- gli ambiti **oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate** all'epoca presenti, oggi variante in relazione al nuovo quadro conoscitivo aggiornato del precitato studio geologico a corredo del Nuovo Documento di Piano al PGT (2019).

Visto che tali ambiti di esclusione erano stati rappresentati nella tavola grafica unica (scala 1:10.000), avente per oggetto *L.R. 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" AMBITI DI ESCLUSIONE*, già allegata alla predetta delibera costituendone parte integrante e sostanziale, la quale non risulta più attuale, per via delle argomentazioni anzi espresse e considerate.

Ritenuto con riguardo al Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (L.R. n. 7/2017):

- di confermare l'esclusione, in ordine alla difesa del suolo e del rischio idrogeologico, come indicato dalla Regione stessa nella legge relativa, delle aree di pericolosità (P3) con elevata probabilità di alluvione (H=high) e (P2) media probabilità di alluvioni (M=Medium) individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- di rilevare che alle aree di pericolosità (P1) con scarsa probabilità di alluvione o scenari di eventi estremi (L=low) del PGRA, ove è ammessa l'applicazione del recupero, è stata assegnata la nuova classe di fattibilità 3PGRA_L (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare P1/L), ciò nel richiamato aggiornamento dello studio geologico comunale del 2019 (Nuovo Documento di Piano);
- di specificare di rendere possibile, per coerenza, l'applicazione della normativa nelle richiamate aree di classe di fattibilità 3PGRA L dello studio geologico comunale;
- di confermare, sempre in ordine alla difesa del suolo e del rischio idrogeologico, le aree con classe di fattibilità 4 (con gravi limitazioni) e 3 (con consistenti limitazioni) riportate nella tav. 9a_R1_"Fattibilità geologia" della Componente geologica, idrogeologica e

- sismica del Piano di Governo del Territorio, come aggiornato nel 2019, ad eccezione della specifica classe di fattibilità 3PGRA L, dove si intende possibile l'applicazione;
- di conseguenza di evidenziare che sono così escluse dall'applicazione della norma tutte le classi di fattibilità 4 e tutte le rimanenti classi di fattibilità 3PGRA_M, 3ES/3ES*, 3AD, 3CA/3CA AD dello studio geologico comunale di PGT in argomento;
- di escludere dall'applicazione, per gli aspetti sopra richiamati in ordine alla difesa del suolo e del rischio idrogeologico, le aree ricomprese nella "Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po: Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano" (variante di aggiornamento PAI).

Considerato che, con riferimento all'individuazione di specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati, di confermare la scelta già assunta nella predetta delibera di C.C. n. 35 del 2017 ove non si riteneva opportuno escludere le aree, così come individuate all'epoca nella tavola della Soggiacenza Minima della falda (trasmessa da CAP Holding S.p.A. in data 08.06.2017) per l'intervallo temporale 2001-2016), ciò anche perché nel periodo successivo la situazione è ancora migliorata, come rilevabile dall'aggiornamento (anno 2018) della citata tavola (trasmessa da CAP Holding S.p.A. in data 22.10.2021), nella quale vi è il solo "rischio basso", venendo meno anche l'area a "rischio medio" presente in precedenza.

Verificato che, limitatamente alla casistica di esclusione per il recupero dei piani terra esistenti, introdotta dall'art. 8 comma 3 della L.R. n. 18/2019 per "criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi", non si ritiene al momento di escludere parti del territorio dall'applicazione della norma, per quanto restituito dalle analisi aggiornate del quadro conoscitivo contenute nell'elaborato "Studio di aggiornamento del piano generale del traffico urbano Bilancio 2006-2018" (in atti comunali prot. 53001 del 04.12.2019), adottato con delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2020, ove è riportato (a pag. 35): "I coefficienti di occupazione della sosta sono mediamente contenuti, e questo si verifica anche nelle zone maggiormente attrattive: Bollate Centro e la zona immediatamente a est della ferrovia".

Ritenuto di:

- conservare la validità di analisi, motivazioni e determinazioni contenute nella deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 18.07.2017 "Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" Ambiti di esclusione", da intendersi qui integralmente richiamate, come opportunamente integrate e rivisitate con quelle anzi esposte, atteso il nuovo quadro aggiornato d'insieme;
- applicare tali scelte oltre che al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (L.R. n. 7/2017) anche al recupero dei piani terra esistenti (art. 8 L.R. n. 18/2019).

Evidenziato che tali ambiti di esclusione sono stati aggiornati e rappresentati nella tavola grafica unica (scala 1:10.000), avente per oggetto DISCIPLINA DEL RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI (ART. 8 L.R. N. 18/2019) E DEL RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI (L.R. N. 7/2017) - AMBITI DI ESCLUSIONE, che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Prendere atto che:

- ai fini della ammissibilità degli interventi di recupero in parola sono in ogni caso da rispettare tutti i presupposti della rimanente disciplina, nonché rimangono fermi l'approntamento della documentazione tecnica necessaria e la relativa rispondenza dei requisiti tecnici giuridici, ed in particolare degli studi di approfondimento previsti in dettaglio nella disciplina normativa dello studio idrogeologico a corredo del PGT;
- in merito agli interventi di recupero in argomento, ai fini dell'art. art. 2 comma 4.1 LR 7/2017, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, per l'assoggettamento al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, si applica quanto già stabilito e disposto con il vigente piano di governo del territorio (PGT).

Dato atto che l'argomento è stato oggetto di trattazione da parte della Commissione Consiliare Tecnico Urbanistica, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto Comunale nonché dagli articoli 16 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nella seduta del 04.11.2021.

Vista l'insussistenza di conflitto d'interesse da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. e dei titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Visto:

- l'art. 78 comma 2 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado";
- l'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che recita: "I Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Udito pertanto l'intervento preliminare del Presidente del Consiglio Comunale che ha richiamato tale normativa prima di procedere alla trattazione del presente argomento.

Considerato, quindi, l'obbligo di astensione posto a carico degli amministratori comunali dall'art. 78, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché l'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dal prendere parte a provvedimenti normativi o di carattere generale, ove sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera in esame e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Vista la Legge Regionale Lombardia n. 7/17 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" e l'articolo 8 "Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017" della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18.

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 *"Legge urbanistica"* e s.m.i, nonché la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 *"Legge per il Governo del Territorio"* e s.m.i..

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.".

Dato corso alla votazione, presenti n. Consiglieri, Votanti n.

DELIBERA

- 1) di rendere parte integrante e sostanziale le premesse della presente deliberazione;
- 2) di approvare, sulla base degli elementi valutativi posti in capo al comune dalla legislazione, le determinazioni in premessa riportate ai fini dell'individuazione delle parti del territorio in cui escludere l'applicazione della Legge Regionale n. 7/2017 (recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 18/2019 (recupero dei piani terra esistenti);
- 3) di approvare la tavola grafica unica (scala 1:10.000), avente per oggetto DISCIPLINA DEL RECUPERO DEI PIANI TERRA ESISTENTI (ART. 8 L.R. N. 18/2019) E DEL RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI (L.R. N. 7/2017) AMBITI DI ESCLUSIONE, allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale riporta la rappresentazione geometrica all'attualità dei predetti ambiti di esclusione su tutto il territorio amministrativo comunale;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
- 5) di prendere atto che il predetto elaborato grafico costituisce parte integrante del presente provvedimento ed è rappresentato dal file denominato:
 - AMBITI DI ESCLUSIONE.pdf

Successivamente vista l'urgenza di rendere concreti e operativi gli interventi sul territorio, per via dei rinvii di legge del termine previsto, nonché alle altre esigenze collegate alla crisi per l'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19, in particolare per accompagnare l'impulso e la ripartenza delle iniziative, atteso che le fattispecie della normativa speciale sul recupero edilizio in argomento si applicano direttamente solo dopo l'approvazione e l'efficacia della presente delibera di consiglio comunale, con la quale sono stabilite le parti del territorio da escludere, con separata votazione, presenti n. Consiglieri, votanti n.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- la L. 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come successivamente modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

Richiamati:

- il Piano Cimiteriale Comunale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.35 del 24.07.2012;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 14 del 11/06/2013;

Verificato che la crescente domanda di cremazione anche ad esito delle ordinarie operazioni di esumazione ed estumulazione, ha originato la conseguente domanda di poter disporre, all'interno del cimitero di Bollate Capoluogo, di manufatti costruiti dal Comune da adibire a sepoltura di famiglia ed in particolare di loculi da adibire a cinerario/ossario di famiglia;

Verificato, altresì, che risulta necessario disciplinare in maniera più puntuale le modalità di pagamento dell'illuminazione votiva da parte dell'utenza;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare i seguenti articoli del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria:

- art. 42, inserendo al comma 1 la nuova lettera b), e art. 43, inserendo il nuovo comma 2, al fine di rendere possibile la concessione di manufatti costruiti dal Comune per sepolture di famiglia ed in particolare adibire i loculi a cinerario/ossario di famiglia;
- art. 69, comma 1, inserendo nuovo capoverso per la nuova disciplina dei pagamenti da parte dell'utenza per l'illuminazione votiva;

Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare :

• le modifiche degli articoli 42, comma 1, 43 comma 2 e 69 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n......

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche degli articoli 42, comma 1, 43 comma 2 e 69 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare altresì atto che, il Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato ai sensi del precedente punto 1, entra in vigore dall'esecutività della presente deliberazione.



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Sig. Presidente del C.C.

24 ottobre 2021

Oggetto: Mozione ai sensi degli articoli 75 e 76 del Regolamento del Consiglio Comunale Premesso che

con i lavori per la "Variante Varesina", nel territorio di Ospiate, viene modificata anche la viabilità del tratto ciclabile: in particolare lungo la strada che porta da Ospiate porta ad Arese.

Considerato inoltre che

- 1. I lavori, nel tratto di via Ferraris, hanno delineato una nuova pista ciclabile che, come la precedente, si interrompe dopo il Circolo Ippico Malerba ad Ospiate e riprende al confine del Comune di Arese. Tale interruzione porta a dover utilizzare un tratto di strada provinciale per potersi ricongiungere con il restante percorso , crendo disagio alla circolazione e , vista la larghezza del piano stradale ed il traffico di scorrimento, crea pericolo per la circolazione.
- 2. Tale interruzione è di circa 100 mt, tra via G. Ferraris (Bollate) e via G. Marconi (Arese).

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a definire con il Comune limitrofo (Arese), la possibilità di completamento del tratto mancante, al fine di potenziare la viabilità ciclistica in entrata ed in uscita dalla nostra città, terminando un tratto, ad oggi, interrotto, sul quale grava il passaggio giornaliero di mezzi non motorizzati.

Per il Gruppo Consiliare